

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle strutture turistiche (ad esempio alberghi, residence, pensioni, case vacanza, B&B, villaggi turistici, campeggi). Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Danni elettrici ed elettronici; Furto; Responsabilità Civile; Tutela Legale; Tutela del Cliente.



### Che cosa è assicurato?

#### Sezione A – Incendio ed Eventi speciali

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e le spese di rimozione e collocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ il rimborso delle spese di progettazione e gli oneri per la ricostruzione del fabbricato;
- ✓ l'indennizzo dei danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza;
- ✓ l'indennizzo per furto di fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: eventi atmosferici, eventi sociopolitici-terrorismo, danni da acqua condotta, da gelo, merci in refrigerazione, perdita di profitto, cristalli ed insegne.

#### Sezione B – Danni elettrici ed elettronici (acquistabile solo in presenza della garanzia Incendio ed eventi speciali della Sez. A)

La Società, a seguito di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati alle componenti elettriche ed elettroniche di: apparecchiature, quali elettrodomestici, macchine per l'ufficio, registratori di cassa, personal computer; centralini e impianti telefonici, di allarme antincendio, antifurto; sistemi elettronici connessi alla gestione di impianti sportivi e ricreativi (piscine, vasche idromassaggio, saune).

#### Sezione C – Furto

La Società, a seguito di furto e rapina:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti;
- ✓ indennizza i guasti cagionati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di custodia, nonché gli atti vandalici, cagionati dagli autori dei reati;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo dei danni conseguenti a furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori e anche durante la partecipazione a fiere.
- ✓ l'indennizzo dei danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: furto dei veicoli dei clienti posti in locale chiuso adibito a garage; furto e rapina di valori custoditi in cassetti, mobili registratori di cassa; furto e rapina di valori in armadi di sicurezza e/o cassaforte.

#### Sezione D – Responsabilità civile

##### Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

##### Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
  - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
  - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione dei locali, ovvero danni causati dalla gestione di servizi accessori quali centri wellness e piscine, organizzazione di gite turistiche ed escursioni;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti/ somministrati, inclusi quelli derivanti da prodotti alimentari di preparazione artigianale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: responsabilità civile per sottrazione, distruzione e danneggiamento delle cose dei clienti; cure termali; trattamenti estetici; parcheggio con custodia chiavi; noleggio di attrezzature sportive.

#### Sezione E – Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate allo svolgimento dell'attività turistica, comprese attività connesse come la gestione di ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi:

- ✓ rimborsa le spese legali: i) nel caso in cui l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso, qualora prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato; ii) per opposi-

zioni contro una sanzione amministrativa; iii) per controversie di natura extracontrattuale; iv) per controversie relative a vertenze contrattuali con i fornitori; vi) per la difesa nei procedimenti di natura tributaria e fiscale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- vertenze contrattuali con i clienti, agenti e/o rappresentanti, compreso recupero crediti;
- recupero crediti in Unione Europea.

#### Sezione F – Tutela del Cliente

La Società, a seguito di furto, rapina, scippo, danneggiamenti occasionali:

- ✓ indennizza i danni diretti e materiali subiti dal bagaglio e dagli effetti personali di proprietà del Cliente.

La Società, a seguito malattia od infortunio, con ricovero ospedaliero, del Cliente o a seguito di decesso di genitori, fratelli, figli.

- ✓ rimborsa il costo residuo del soggiorno per l'interruzione anticipata dello stesso.

#### SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



#### Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Sezione A – Incendio ed Eventi speciali

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ causati da eventi socio-politici e naturali "estremi" (es., guerre, terrorismo, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

#### Sezione B – Danni elettrici ed elettronici

Sono esclusi i danni:

- ✗ a resistenze elettriche, tubi catodici e fonti di luce;
- ✗ causati da usura o carenza di manutenzione.

#### Sezione C – Furto

Sono esclusi i danni:

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

#### Sezione D - Responsabilità civile

##### R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ derivanti dalla proprietà di beauty farm, stabilimenti di cure termali, impianti sportivi, stabilimenti balneari, nonché di attrezzature sportive date a noleggio ai clienti;

- ✗ subiti dai veicoli dei clienti parcheggiati in rimessa o in apposito spazio opportunamente attrezzato;
- ✗ derivanti dall'organizzazione e dalla pratica di sport;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

##### R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

#### Sezione E – Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative a contratti di compravendita e permuta di immobili in generale.

#### Sezione F – Tutela del Cliente

La garanzia relativa al bagaglio è esclusa per:

- ✗ il borseggio, i valori, i campionari, i cataloghi, le collezioni e merci;
- ✗ le cose riposte nel veicolo lasciato incustodito dalle ore 20 alle ore 6 e comunque riposte nel veicolo non chiuso a chiave oppure lasciate nel veicolo chiuso a chiave ma visibili dall'esterno;
- ✗ i danni provocati da dolo o colpa grave del Cliente.



#### Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione A – Incendio ed eventi speciali:** per gli oneri di ricostruzione e urbanizzazione, limite di indennizzo 5% per un massimo di € 5.000 per sinistro e anno di assicurazione; per i danni indiretti, limite di indennizzo del 10%, con il massimo di € 60.000.

! **Sezione B – Danni elettrici ed elettronici:** la copertura prevede uno scoperto del 10% con un minimo pari a € 250 in caso di dispositivi elettronici mobili, di € 300 in caso di sistemi elettronici per gestione di impianti sportivi, di € 150 in relazione agli altri impianti e apparecchiature.

! **Sezione C – Furto:** in relazione ai danni da furto, scoperto del 10% se l'evento avviene con uso fraudolento di chiavi

e/o in orario di apertura, con un minimo di € 500. Per la copertura trasporto valori, scoperto del 20% ed un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con un massimo di € 3.000 per sinistro; in relazione ai danni subiti durante la partecipazione a fiere, franchigia di € 250 ed un limite di indennizzo pari a € 1.500.

- ! **Sezione D – R.C.T. R.C.O.:** per tutte le garanzie, ove non diversamente specificato, è prevista una franchigia di € 200; in particolare, per l’R.C.O. franchigia di € 3.000. Per l’assicurazione R.C.T, si applica: in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall’utilizzo dei locali destinati ad azienda, una franchigia di € 250 per i danni da acqua, con

un limite massimo di copertura di € 250.000.

- ! **Sezione E – Tutela Legale:** per opposizione avverso sanzioni amministrative, il valore minimo pari o superiore a € 1.000; in relazione alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad € 500.
- ! **Sezione F – Tutela del Cliente:** relativamente al bagaglio è previsto il massimo risarcimento di € 1.500 per periodo di assicurazione ed un limite di € 250 per sinistro; relativamente all’interruzione del soggiorno è previsto un limite di rimborso di € 2.600 per periodo di assicurazione ed un limite di € 550 per sinistro



### Dove vale la copertura?

- ✓ **Sez. A – Incendio ed eventi speciali, Sez. B – Danni elettrici ed elettronici, Sez. C – Furto:** vale sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione D - R.C.T. e R.C.O.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d’affari e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione E – Tutela Legale:** nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi, di procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative, la copertura vale nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, e nei Paesi dell’Unione Europea, salvo non venga indicata per alcune garanzie una diversa estensione territoriale.
- ✓ **Sezione F – Tutela del Cliente:** vale entro i limiti della provincia in cui si trova l’esercizio assicurato e di quelle confinanti, limitatamente al periodo in cui il Cliente è ospite dell’esercizio stesso (dalla registrazione al termine del soggiorno).



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all’Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l’elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



### Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

**Assicurazione multirischio per le strutture turistiche**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.**



**Prodotto: "Impresa Turismo"**

*Data di realizzazione: luglio 2019*

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.  
Sito internet: [www.valpiave.it](http://www.valpiave.it); e-mail: [valpiave@gruppoitas.it](mailto:valpiave@gruppoitas.it); PEC: [assicuratricevalpiave@pec.it](mailto:assicuratricevalpiave@pec.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 30 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 20 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.  
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 40 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 287%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 40 milioni di euro.  
I dati, riferiti al 31/12/2018 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI**

|  |  |
|--|--|
| <b>Eventi atmosferici</b>                | La Società, a seguito di uragano bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate. Sono inoltre indennizzabili, a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, causati dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti, i danni materiali e diretti verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a condizione che vi siano: <ul style="list-style-type: none"><li>- concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno verificatosi all'interno del fabbricato;</li><li>- l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito dal tetto, dalle pareti o dai serramenti prima che si verificasse il danno all'interno del fabbricato.</li></ul> |
| <b>Eventi sociopolitici – Terrorismo</b> | La Società, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio, e di terrorismo, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.<br>La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.   |
| <b>Acqua condotta</b>          | La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate.<br>La Società indennizza inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.  |
| <b>Gelo</b>                    | La Società, a seguito di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.   |
| <b>Merci in refrigerazione</b> | La Società, a seguito di:<br>- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;<br>- fuoriuscita del fluido frigorigeno;<br>conseguenti:<br>- ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;<br>- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita.<br>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore per le celle e a 6 ore per gli altri contenitori.  |
| <b>Perdita di profitto</b>     | La Società, a seguito della forzata interruzione o riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato e causata da:<br>- difficoltà di accesso per incendio, esplosione o scoppio di beni di terzi vicini;<br>- intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell'attività per ordine dell'autorità;<br>- malattie contagiose od infettive di clienti o dipendenti che provochino la chiusura come al precedente punto;<br>- chiusura temporanea imposta dell'autorità per motivi sanitari;<br>- isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve,<br>rimborsa all'Assicurato la perdita economica effettiva e documentata, durante la validità della polizza.<br>Sono comprese in garanzia le spese che l'Assicurato abbia avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla Tabella prezzi.<br>La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.   |
| <b>Cristalli ed insegne</b>    | La Società, a seguito della rottura di lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché di insegne collocate e installate nei fabbricati assicurati in polizza, rotte a causa di un fatto accidentale o di terzi, purché integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore della polizza, rimborsa le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle stesse.<br>Sono comunque comprese le rotture:<br>- determinate da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;<br>- determinate da dolo o colpa grave delle persone delle quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere a norma di legge;<br>- causate o agevolate da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;<br>- causate o agevolate da furto e rapina, consumati o tentati;<br>- causate da trombe d'aria, grandine, bufere, tempeste; relativamente alle sole lastre orizzontali esterne ed ai lucernari non sarà corrisposto indennizzo superiore al 50% della somma assicurata. |
| <b>SEZIONE C – FURTO</b>       |  |
| <b>Veicoli dei clienti</b>     | La Società indennizza i danni derivanti dal furto totale e parziale dei veicoli dei clienti posti in locale chiuso adibito a garage dell'esercizio sia esso suddiviso in posti macchina e/o box, a condizione l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'Azienda:<br>- violandone le difese esterne mediante:<br>- rottura, scasso;<br>- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;<br>- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;  |

|   |  |
|---|--|
|   | - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locli chiusi.<br>Se al momento del sinistro i veicoli risultassero già assicurati per il rischio di furto dai singoli proprietari, la presente estensione di garanzia è prestata in eccesso a tali coperture.   |
| <b>Valori custoditi in cassetti, mobili registratori di cassa</b>                         | La Società indennizza i danni derivanti dal furto e dalla rapina di valori di proprietà dell'Assicurato o a lui consegnati, custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa fino alla concorrenza della somma assicurata a tale partita.  |
| <b>Valori in armadi di sicurezza e/o cassaforte</b>                                       | La Società indennizza i danni derivanti dal furto e dalla rapina di valori proprietà dell'Assicurato o a lui consegnati custoditi in armadio di sicurezza o in cassaforte chiusa a chiave, fino alla concorrenza della somma assicurata alle rispettive partite.   |
| <b>SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE</b>  |  |
| <b>Responsabilità civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate</b>             | La Società, a seguito dei danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile, esclusivamente per i clienti/ospiti dell'esercizio, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, compresi i danni causati da lavatura, smacchiatura e stiratura.<br>Si intendono comprese le cose portate - consegnate e non - nei locali dei servizi accessori gestiti direttamente dall'Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate.<br>La somma massima di garanzia è riferita ad ogni cliente e limitata all'importo precisato in polizza. Agli effetti dell'applicazione di tale limite, le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare saranno comunque considerati unico cliente, anche se alloggiate in più stanze. |
| <b>Responsabilità civile per attrezzature sportive dei clienti nei locali di deposito</b> | La garanzia è estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi di legge per sottrazione, distruzione o deterioramento delle attrezzature sportive dei clienti/ospiti dell'esercizio, non consegnate all'albergatore, ma riposte nei locali adibiti a deposito messi a disposizione dei clienti, all'interno o nelle immediate adiacenze della struttura assicurata, con il limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo indicato all'apposita partita sulla scheda di polizza. In ogni caso la Società non sarà tenuta oltre il limite di cento volte il costo dell'alloggio per giornata per ogni cliente danneggiato.   |
| <b>Cure termali</b>   | La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all'esercizio di idroterapia, fangoterapia, fienoterapia ed altre attività termali che richiedano controllo medico. L'efficacia dell'assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell'albergatore e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.   |
| <b>Trattamenti estetici</b>   | La garanzia è estesa alla proprietà delle strutture e all'esercizio di beauty farm per trattamenti estetici che non richiedano controllo medico. I danni a terzi derivanti dall'utilizzo di tinture, decoloranti, creme ed altri prodotti in uso per lo svolgimento dell'attività sono compresi a condizione che si manifestino non oltre il trentesimo giorno da quello del trattamento, sempreché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione. L'efficacia dell'assicurazione è comunque subordinata al possesso da parte dell'albergatore e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.  |
| <b>Parcheggio con custodia delle chiavi</b>   | La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato e delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere, per i danni subiti dai veicoli dei clienti, regolarmente parcheggiati in rimessa o in apposito spazio opportunamente attrezzato di pertinenza esclusiva dell'albergo, anche quando l'Assicurato abbia la custodia delle chiavi dei veicoli stessi. Si intendono compresi i danni subiti da tali veicoli nel percorso strettamente necessario tra l'esercizio assicurato e l'autorimessa ove i veicoli vengono custoditi.   |
| <b>Noleggio di attrezzature sportive</b>  | La garanzia è estesa alla proprietà di biciclette (anche elettriche), slitte senza motore, imbarcazioni a remi e windsurf, in numero non superiore a 50 (cinquanta) dati a noleggio ai clienti.  |



#### Che cosa NON è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI</b> |   |
| <b>Eventi atmosferici</b>                      | Sono esclusi i danni:<br>- causati da:<br>- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;<br>- mareggiata e penetrazione di acqua marina;<br>- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;<br>- gelo, neve;<br>- cedimento, franamento o smottamento del terreno;<br>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra descritti;<br>- subiti da: |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</li> <li>- recinti (ad eccezione dei recinti in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;</li> <li>- impianti fotovoltaici ed altri enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>- pannelli solari, a meno che non siano incorporati nel tetto;</li> <li>- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</li> <li>- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;</li> <li>- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, impianti fotovoltaici per effetto di grandine.</li> </ul>   |
| <b>Eventi sociopolitici - Terrorismo</b>                                      | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;</li> <li>- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;</li> <li>- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;</li> <li>- di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.</li> </ul> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;</li> <li>- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.</li> </ul> |
| <b>Acqua condotta</b>   | <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti automatici di estinzione</li> <li>- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;</li> <li>- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;</li> <li>- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti al di sotto del livello stradale.</li> </ul>  |
| <b>Gelo</b>   | Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione del danno.   |
| <b>SEZIONE C – FURTO</b>  |  |
| <b>Veicoli dei clienti</b>  | Sono esclusi le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto contenuto nel veicolo.   |
| <b>SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE</b>                                      |  |
| <b>Responsabilità civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate</b> | <p>La garanzia non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gioielli, preziosi e valori consegnati in custodia all'Assicurato; e per quelli che egli si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;</li> <li>- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.</li> </ul>   |
| <b>Cure termali</b>   | Resta esclusa la responsabilità professionale del personale medico e paramedico.   |
| <b>Trattamenti estetici</b>   | Sono esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento.   |
| <b>Parcheggio con custodia delle chiavi</b>                                   | Sono esclusi i danni derivanti dagli eventi previsti dalle Sezioni "A" Incendio e "C" Furto.   |
| <b>Noleggio di attrezzature sportive</b>                                      | È esclusa la responsabilità che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per l'uso delle attrezzature stesse nonché la responsabilità dell'Assicurato derivante dall'utilizzo, da parte dei Clienti, di piste da sci, percorsi ciclabili e specchi d'acqua.   |



**Ci sono limiti di copertura?**

|  |  |
|--|--|
| <b>SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI</b> |  |
| <b>Eventi atmosferici</b>                      | La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000. Il limite massimo di indennizzo è pari all'80% della somma assicurata.   |
| <b>Eventi sociopolitici - Terrorismo</b>       | La garanzia "Eventi sociopolitici" è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 e con un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita.<br>La garanzia "Terrorismo" è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000 e con un limite di indennizzo pari all'50% della somma assicurata per partita. |
| <b>Acqua condotta</b>                          | La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250 e il limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo è pari ad € 200.000.  |
| <b>Gelo</b>                                    | La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250 e il limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo è pari ad € 5.000.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Merchi in refrigerazione</b>   | La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250 e, relativamente ai soli banchi ed armadi frigoriferi l'indennizzo è pagato con il limite del 50% della somma assicurata.<br>Nel caso di danno riconducibile ad "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando: i) per la garanzia "Eventi sociopolitici" uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 ed un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita; ii) per la garanzia "Terrorismo", uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000 ed un limite massimo di indennizzo pari all'50% della somma assicurata per partita.  |
| <b>SEZIONE C – FURTO</b>  |  |
| <b>Veicoli dei clienti</b>  | La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250 e il limite di indennizzo è pari a € 30.000 per veicolo all'aperto ed € 50.000 per veicoli in rimessa.   |
| <b>SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE</b>  |  |
| <b>Responsabilità civile per cose dei clienti consegnate o non consegnate</b>             | La somma massima di garanzia è riferita ad ogni cliente e limitata all'importo precisato in polizza. Agli effetti dell'applicazione di tale limite, le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare saranno comunque considerati unico cliente, anche se alloggiate in più stanze.<br>La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250.<br>Relativamente alle cose portate nei locali dei servizi accessori, la garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il limite di € 250 e il limite massimo di indennizzo per ogni cliente danneggiato è pari a € 1.500, esclusi gioielli, preziosi e valori.<br>Relativamente alle attrezzature sportive di proprietà dei clienti (biciclette, sci e simili), il limite massimo di indennizzo di € 500 per ciascun cliente.<br>Relativamente ai valori portati e non consegnati il limite massimo di indennizzo è di € 1.500 per ciascun cliente, limite che viene elevato a € 2.500 qualora tali valori fossero custoditi in casseforti messe a disposizione dei clienti nelle camere o in locali appositamente attrezzati e purché, in caso di sottrazione, la stessa sia avvenuta con comprovata effrazione dei mezzi di custodia. |
| <b>Responsabilità civile per attrezzature sportive dei clienti nei locali di deposito</b> | La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo indicato all'apposita partita sulla scheda di polizza, ma in ogni caso non oltre il limite di cento volte il costo dell'alloggio per giornata per ogni cliente danneggiato.  |
| <b>Trattamenti estetici</b>   | La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250 e il limite di indennizzo è pari a € 50.000.   |
| <b>Parcheggio con custodia delle chiavi</b>   | La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 500.   |





### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b> | <p><b>Denuncia di sinistro:</b> Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <p>- <b>SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità;</li> <li>- in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino;</li> <li>- in caso di furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.</li> </ul> <p>- <b>SEZIONE D – RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>- <b>SEZIONE F – TUTELA LEGALE:</b> L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito posi-</p> |
|---------------------------------------|--|





|   |   |
|---|---|
|   | <p>tivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.   |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | L'Impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso  |

|   |  |
|---|--|
|  <b>Quando e come devo pagare?</b> |  |
| <b>Premio</b>   | <p><u>Indicizzazione</u><br/>È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.</p> |
| <b>Rimborso</b>   | È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.   |

|  |   |
|--|---|
|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> |   |
| <b>Durata</b>  | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| <b>Sospensione</b>   | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.                    |

|   |   |
|---|---|
|  <b>Come posso disdire la polizza?</b> |   |
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>  | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.   |
| <b>Risoluzione</b>  | Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. |

|   |  |
|---|--|
|  <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>   |  |
| Prodotto per la copertura di bisogni assicurativi a garanzie nominate rivolto alle imprese che operano nel settore del turismo, come ad esempio alberghi, residence, pensioni, case vacanze, B&B, villaggi turistici, campeggi. |  |

|  |  |
|--|--|
|  <b>Quali costi devo sostenere?</b> |  |
| I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 28,44% (al 31.12.2017).                               |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b> |   |
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                    | <p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:<br/>Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia;<br/>Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it<br/>I reclami devono contenere:<br/>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nomi-</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | nativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.<br>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.   |
| <b>All'IVASS</b>  | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b> |  |
| <b>Mediazione</b>   | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.  |
| <b>Negoziazione assistita</b>   | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>  | <b>Arbitrato:</b> le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).<br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> . |

|   |   |
|---|---|
| <b>REGIME FISCALE</b>                               |   |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**